



**COMUNE DI GARGALLO**

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 – 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail [municipio@comune.gargallo.no.it](mailto:municipio@comune.gargallo.no.it) PEC [gargallo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:gargallo@cert.ruparpiemonte.it)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Articolo 1 - Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi della normativa vigente disciplina l'applicazione degli strumenti previsti a livello normativo per ridurre l'attività di contenzioso nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, uniformandosi al principio di collaborazione tra le parti del rapporto tributario, quali l'autotutela, l'accertamento con adesione, il reclamo/ mediazione, la conciliazione e il diritto di interpello.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in generale e tributaria in particolare nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **TITOLO I DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n° 446/97, degli articoli 1 e 11 della Legge n° 212/2000, del D.Lgs n° 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di GARGALLO.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

### **Articolo 3 – Materie oggetto di interpello**

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. L'interpello si qualifica in:
  - A) Ordinario: il contribuente può interpellare l'Amministrazione quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta applicazione di talune disposizioni normative o regolamentari (ad esempio la richiesta di poter fruire di un'agevolazione qualora non dettagliatamente precisata nel regolamento)
  - B) Qualificatorio: può essere presentato quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta qualificazione della fattispecie impositiva (ad esempio qualificazione di un terreno come agricolo piuttosto che edificabile)
  - C) Antiabuso: attiene all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell'istanza medesima.

### **Articolo 4 – Legittimazione e presupposti**

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo su modello predisposto dall'Ente, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

### **Articolo 5 – Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) I dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) L'indicazione del tipo di interpello presentato;
  - c) L'oggetto sommario dell'istanza;
  - d) La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - e) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - f) L'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
  - g) L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - h) La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere a) e/o d) (dati identificativi istante ovvero circostanza e specifica descrizione della fattispecie) la stessa è inammissibile.

#### **Articolo 6 – Inammissibilità delle istanze**

1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:
  - a) Sono prive dei requisiti di cui all'articolo 5 c. 1 lettere a) e/o d)
  - b) Non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 4
  - c) Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) Hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) Vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) Il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sotto indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

#### **Articolo 7 – Procedura ed effetti**

1. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni (120 giorni per interpello antiabuso). La risposta, scritta e motivata oltre che sottoscritta dal Responsabile del tributo, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Per quanto riguarda il contribuente l'interpello non ha alcune valenze in termini di obblighi ovvero egli è libero di adeguarsi a quanto in esso scritto ovvero di procedere comunque con la soluzione suggerita di cui invece l'Amministrazione ha negato la legittimità, comportamento che ovviamente esporrà il contribuente ad un probabile accertamento da parte dell'Ente.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
9. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata ed il contribuente deve provvedere entro i 30 giorni successivi. In tal caso il termine si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
10. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data in caso di evoluzione interpretativa della normativa o di diverso indirizzo giurisprudenziale. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti previsti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, tale comportamento esporrà ovviamente il contribuente ad un probabile accertamento da parte dell'Ente.

11. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili dinnanzi alle commissioni tributarie.

## TITOLO II AVVISO BONARIO E CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

### Articolo 8 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

1. Nel caso il Funzionario Responsabile, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, inviti il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, al contribuente viene accordata la possibilità – ove proceda all'accettazione del provvedimento bonario di contestazione trasmesso dal Comune, versando entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso la maggiore imposta dovuta ed i relativi accessori, con rinuncia a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto – di ottenere la riduzione ad 1/3 della sanzione per omesso/parziale/tardivo pagamento che sarebbe stata applicabile in caso di emissione di avviso di accertamento.

### Articolo 9 – Contraddittorio endoprocedimentale

1. A decorrere dal 1 luglio 2020 sulla base della disposizione dettata dal D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 nelle fattispecie in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate, l'Ufficio Tributi, prima di emettere un avviso di accertamento, è tenuto a notificare un invito a comparire nei confronti del contribuente o dei suoi rappresentanti, per dare avvio al procedimento di definizione preventiva dell'accertamento.
2. Il contraddittorio endoprocedimentale non si applica nei casi in cui l'attività di verifica sia stata effettuata in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque consegnato in copia a questi ultimi.
3. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica preventiva, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dall'Ufficio, termine entro il quale l'avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
4. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma precedente e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
5. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma precedente tutti gli avvisi di accertamento che presuppongano di fatto un'attività di liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, in assenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
6. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio anche tutti gli avvisi di accertamento emessi per contestare un'omessa presentazione di una dichiarazione, ove il recupero dell'imposta dovuta sia comunque basato su dati catastali definitivi, ovvero su banche dati fornite da altri Enti Pubblici, ovvero ancora su dichiarazioni presentate da precedenti soggetti passivi in relazione agli stessi immobili oggetto di accertamento, ove tali dati possano ritenersi preventivamente conosciuti da parte del soggetto accertato.
7. Allo stesso modo, sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo versamento, anche ove gli stessi costituiscano atti di recupero della maggiore sanzione dovuta, a fronte del mancato riconoscimento dei termini per l'esecuzione di un ravvedimento operoso.
8. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
9. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.
10. Al di fuori dei casi di urgenza o di pericolo per la riscossione, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito da parte dell'Ufficio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento solo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente possa dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

## TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Articolo 10 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D. Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale

- attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D. Lgs. 472/1997.
  5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 L. 160/2019, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
    - in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
    - ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
    - ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
    - ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
    - ad un settimo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
    - ad un sesto del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
  6. Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.
  7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  8. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D. Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Articolo 11 – Ravvedimento operoso parziale**

1. Con il presente articolo, nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D. Lgs. 446/1997, sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13bis, comma 1 D. Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Con il ravvedimento operoso parziale, il contribuente può accedere a tale istituto anche in caso di versamento parziale, purché il pagamento complessivo venga effettuato nei tempi prescritti dalla legge.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponderà a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi saranno dovuti per l'intero periodo di ritardo.
4. Diversamente, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
5. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

## **TITOLO IV ACQUIESCENZA**

### **Articolo 12 – Ambito di applicazione**

1. L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate relativamente alla omessa / infedele denuncia, sempre che il contribuente:
  - rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento
  - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
  - paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

## **TITOLO V AUTOTUTELA**

### **Articolo 13 – Oggetto e scopo dell'autotutela**

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.
3. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

### **Articolo 14 – Richiesta del contribuente**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.
3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

### **Articolo 15 – Annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:
  - errore di persone;
  - evidente errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
  - doppia imposizione
  - mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
  - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

### **Articolo 16 – Rinuncia all'imposizione**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.
2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

### **Articolo 17 – Revoca dell'atto amministrativo**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi sopra indicati, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

#### **Articolo 18 – Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

#### **Articolo 19 – Conclusione del procedimento di riesame**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

#### **Articolo 20 – Autotutela in pendenza di giudizio**

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
  - f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

### **TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 21 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Gargallo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato

#### **Articolo 22 - Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

#### **Articolo 23 - Criteri generali**

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Responsabile del Servizio competente.
2. Il procedimento può essere attivato:
  - a. a cura dell'Ufficio che emana l'atto prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b. su istanza del contribuente, prima o dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

#### **Articolo 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per posta elettronica certificata o notificata dal messo comunale.

La lettera-invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
  - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
  - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
  - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
  - l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
  3. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
  4. In tale occasione si redige apposito verbale di definizione della posizione.
  5. Nel caso di emissione del relativo atto di accertamento, sullo stesso verranno applicare le sanzioni agevolative di omessa \ infedele denuncia previste dalla normativa vigente fissate in 1\6 anziché 1\3 come previsto in caso di contestazione "diretta".
  6. Si precisa che tale convocazione non è prevista in caso di:
    - emissione di atti non modificabili come ad esempio gli avvisi di pura liquidazione dell'imposta (cioè quando si tratta di omesso o parziale versamento)
    - emissione di atti di importi inferiori ad € 500,00 in quanto non economicamente conveniente la gestione tramite un concordato preventivo.
  7. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. In caso di mancato riscontro si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia le quali sono escluse dalla riduzione in caso di successiva definizione della posizione a mezzo di accertamento con adesione.
  8. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
  9. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.
  10. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la possibilità di agire di sua iniziativa secondo quanto previsto dal successivo articolo qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
  11. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.
  12. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.
  13. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.



14. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina l'automatica riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.  
Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

#### **Articolo 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

##### **A) Prima dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento**

1. Il contribuente che, consapevole di non essere in regola con i versamenti e prima della ricezione da parte del Comune dell'avviso di accertamento di un'annualità d'imposta, voglia sanare la propria posizione debitoria può fare richiesta all'Ente stesso per la definizione di eventuali importi dovuti.
2. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare all'utente gli importi dovuti a titolo di imposta \ taxa oltre ad eventuali sanzioni ed interessi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Funzionario Responsabile può, se la situazione debitoria del contribuente non è chiara, convocare lo stesso per la definizione della posizione.
4. Di tale incontro verrà redatto apposito verbale firmato da entrambe le parti.
5. Se la regolarizzazione è effettuata entro un anno dalla scadenza prevista per legge per il versamento, tale versamento sarà considerato in ravvedimento; oltre l'anno si procederà con l'emissione di apposito atto di accertamento dell'imposta nel quale si applicheranno gli interessi previsti oltre alle sanzioni ma con delle percentuali sanzionatorie agevolative stante la volontà del contribuente di sanare la propria posizione. Tali sanzioni saranno pari al:
  - ☆ 6% oltre il primo anno ed entro il secondo anno
  - ☆ 10% oltre il secondo anno ed entro il terzo anno
  - ☆ 20% oltre il terzo anno ed entro il quarto anno

##### **B) Dopo dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sotto forma di ricorso con istanza di reclamo ed eventuale proposta di mediazione, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.
2. L'istanza del contribuente deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sotto forma di ricorso con istanza di reclamo ed eventuale proposta di mediazione; l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
5. Se il contribuente provvede entro il termine per la proposizione del ricorso a pagare le somme dovute con la sanzione applicata nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione intervenendo acquiescenza.
6. Successivamente alla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. o notifica del messo comunale. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
10. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

#### **Articolo 26 - Conclusione del procedimento**

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento.
2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intera somma dovuta.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere il pagamento rateale con le modalità previste dal regolamento vigente in materia di rateizzazione.
5. In caso di pagamento rateale la definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, della prima rata. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. In caso di accertata irregolarità nel pagamento delle rate si applica quanto previsto nel regolamento vigente in materia di rateizzazione e si procederà con tutte le fasi successive previste dalla normativa per il recupero delle somme non riscosse.
7. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere.
8. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.
9. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
11. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo il contribuente può procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo di 90 giorni previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
12. Resta salva la possibilità per il contribuente di proporre ricorso, contro l'avviso di accertamento originario sotto forma di ricorso con istanza di reclamo ed eventuale proposta di mediazione come previsto dalla normativa vigente in materia e più sotto regolamentato.

#### **Articolo 27 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione senza bisogno di ulteriori atti.

#### **Articolo 28 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. Le sanzioni applicate per la mancata od incompleta risposta alle richieste di chiarimenti, inviti ad esibire o trasmettere atti, documenti e/o questionari nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento sono escluse dalla riduzione in caso di definizione agevolata con accertamento con adesione.
3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

## TITOLO VII RECLAMO E MEDIAZIONE

### Articolo 29 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina, con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti di reclamo e della mediazione così come definiti ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n° 546 come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n° 156.
2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
4. In base a quanto previsto dal D.L. n. 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017 dall'anno 2018 l'importo di sopra indicato di € 20.000,00 viene innalzato ad € 50.000,00. Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018 l'istituto del reclamo trova obbligatoriamente applicazione prima del ricorso in tutte le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila euro).
5. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia proceda davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

### Articolo 30 – Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1 del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., si applica alle controversie tributarie nei confronti del Comune di Gargallo, di valore non superiore ad euro ventimila (€ 50.000,00 dal 01/01/2018).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
  - a) Avviso di accertamento;
  - b) Provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
  - c) Ruolo;
  - d) Diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altre somme non dovute;
  - e) Diniego o revoca di agevolazioni;
  - f) Cartelle o ingiunzioni di pagamento limitatamente a vizi propri;
  - g) Altri atti per cui la legge preveda la possibilità di ricorrere al reclamo/mediazione
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
  - a) Controversie di valore superiore a ventimila euro (€ 50.000,00 dal 01/01/2018);
  - b) Controversie di valore indeterminabile;
  - c) Controversie relative ad atti non impugnabili (ad esempio: avvisi di liquidazione per il mancato o parziale pagamento di una rata ed avvisi bonari);
  - d) Altri atti per cui la legge preveda l'impossibilità di ricorrere al reclamo/mediazione.

### Articolo 31 – Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.
3. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
4. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, qualora l'istanza ne contenga più di uno.

### Articolo 32 – Istanza

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1 del D.Lgs n° 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, pertanto dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### Articolo 33 – Modalità di presentazione

1. L'istanza di reclamo/mediazione, redatta in carta libera su modello predisposto dall'Ente, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli ~~45 e 46~~, si intende presentata al Comune di Gargallo con il deposito presso l'ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC, relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Gargallo.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., la citata istanza si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie afferenti ad atti tributari del Comune di Gargallo (deposito di ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale prima del decorso del termine di 90 giorni previsti per la mediazione).
3. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro tremila, l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

#### **Articolo 34 – Termini di presentazione**

1. I termini della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione seguono e soggiacciono agli stessi termini per l'impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia (60 giorni dalla notifica).

#### **Articolo 35 – Effetti della presentazione dell'istanza**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di novanta giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.
2. La presentazione dell'istanza obbliga quindi il Comune di Gargallo a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa contenuta nell'istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di novanta giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell'istanza e termina con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

#### **Articolo 36 – Trattazione dell'istanza**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
2. Il "mediatore tributario comunale" (di seguito, il mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al soggetto responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato e viene individuato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.
4. L'atto di nomina deve individuare anche un soggetto supplente nella funzione di mediatore comunale, nel caso di impossibilità per il soggetto nominato in via principale di gestire la procedura di mediazione.
5. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.

#### **Articolo 37 – Esame preliminare dell'istanza**

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che hanno condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato e la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, al funzionario responsabile del tributo.
3. L'esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:
  - a) Eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - b) Grado di sostenibilità della pretesa;
  - c) Principio di economicità dell'azione amministrativa

#### **Articolo 38 – Accordo di mediazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, attraverso il Responsabile dell'istruttoria, ricevuto dal mediatore il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.
2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, il funzionario responsabile del tributo non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio - mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno -, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente ed al mediatore.

4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato per la discussione del contraddittorio comporta la rinuncia alla procedura di reclamo\mediazione.
5. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
6. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca il Responsabile del tributo competente ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.
7. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore, la cui sottoscrizione ha valore di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo. In caso contrario il verbale dovrà essere regolarmente notificato al contribuente a mezzo raccomandata a/r o Pec.
8. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
9. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
10. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale
11. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
12. Nelle controversie aventi per oggetto esclusivamente questioni di diritto, ove la posizione delle parti non appaia conciliabile ed il mediatore ritenga corretta la posizione assunta dall'Ufficio, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il mediatore, dando atto di tali presupposti, può decidere di rigettare il reclamo senza dare luogo a convocazione del contribuente, notificando a quest'ultimo un provvedimento in ogni caso motivato.
13. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
14. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
15. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:
  - a) Le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
  - b) L'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
  - c) Le modalità di versamento degli stessi;
  - d) Le eventuali modalità di rateizzazione;
  - e) L'eventuale garanzia.

#### **Articolo 39 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione**

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) Pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
  - b) Con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il diniego della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.
3. L'accordo di mediazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

#### **Articolo 40 – Sanzioni**

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

#### **Articolo 41 – Provvedimento di diniego**

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure le parti non pervengano ad un accordo, il mediatore comunica al contribuente, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
3. Il provvedimento di diniego potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione ha valore di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo. In caso contrario il verbale dovrà essere regolarmente notificato al contribuente a mezzo raccomandata a/r o Pec.
4. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

#### **Articolo 42 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione**

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
  - a) Versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
  - b) Mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
  - c) Mancata prestazione della garanzia quando richiesta
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
  - a) Versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
  - b) Prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
  - c) Dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

#### **Articolo 43 – Costituzione in giudizio del ricorrente**

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di parziale/mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

#### **Articolo 44 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente**

1. Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio mediante deposito dello stesso, entro i successivi trenta giorni, presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs n° 546/92.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

#### **Articolo 45 – Spese del procedimento di mediazione**

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

### **TITOLO VIII CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

#### **Articolo 46 – Ambito di applicazione**

1. In presenza di ricorso e per tutta la durata del giudizio possono formare oggetto di conciliazione giudiziale tutte le controversie tributarie purché si trovino in pendenza di giudizio al momento dell'accordo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.. Sono comprese anche le cause tributarie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.
2. Ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
3. La conciliazione giudiziale si distingue in conciliazione:
  - § fuori udienza se le parti raggiungono un accordo in pendenza di giudizio e presentano istanza congiunta sottoscritta alla commissione tributaria
  - § in udienza se l'istanza viene proposta ~~entro 10 giorni liberi~~ prima della data di trattazione da una delle parti oppure da parte della commissione in sede di udienza se la stessa ravvisa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità

#### **Articolo 47 - Procedimento e modalità di perfezionamento**

1. La Conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale e la sottoscrizione dell'accordo stesso nel quale devono essere indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
2. Tale atto costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute al Comune e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
3. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla Legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% nel corso del secondo grado.
5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.
6. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso che potranno essere versate oltre che in un'unica soluzione anche in forma rateale in base a quanto previsto nell'apposito regolamento di rateizzazione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
8. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere.
9. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della pratica ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

### **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 48 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

#### **Articolo 49 – Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

#### **Articolo 50 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).